



Ministero dei Tesori

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

Roma, 5 marzo 1996

Al la Presidenza del
Consiglio dei Ministri
00100 R O M A

Divisione 12[^]

Prot. N. 120459 Allegati ³

Risposta a nota del

OGGETTO : Istruzioni per la liquidazione del trattamento di
missione all'estero del personale statale a decorrere dal 1°
gennaio 1996.

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato e alle
Amministrazioni Autonome dello
Stato

00100 R O M A

Alle Ragionerie Centrali dello
Stato e agli Uffici centrali di
ragioneria presso le
Amministrazioni Autonome dello
Stato

00100 R O M A

Alle Ragionerie Regionali
dello Stato

LORO SEDI

Alle Ragionerie Provinciali
dello Stato

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato
Segretariato Generale

00100 R O M A

Alla Corte dei conti
Segretariato Generale

00100 R O M A

Si prega di restituire ogni copia di questo documento, in triplice copia, alla divisione di riferimento.

ISTITUTO POLGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO

Alla Direzione Generale dei
Servizi Periferici del Tesoro

00100 R O M A

Alla Direzione Generale del
Tesoro

00100 R O M A

All'Ispettorato Generale degli
Affari Generali, del Personale
e degli Studi

S E D E

Alla Direzione Generale degli
Affari Generali del Personale

S E D E

All'Istituto Nazionale per la
Previdenza dei Dipendenti della
Amministrazione Pubblica
(I.N.P.D.A.P.)

00100 R O M A

All'Azienda Nazionale Assistenza
al Volo

00100 R O M A

Alla Cassa Depositi e Prestiti

00100 R O M A

All'Ente Nazionale per le Strade
Statali

00100 R O M A

Alle Università degli Studi

LORO SEDI

Agli Osservatori Astronomici
Astrofisici e Vesuviano

LORO SEDI

Com'è noto la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", ha stabilito all'art. 2, comma 9, che, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, si applica l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'applicazione della predetta disposizione comporta pertanto l'ampliamento della base contributiva e pensionabile della quale entrano a far parte anche le diarie di missione all'estero con esclusione della quota corrispondente all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 5, comma 1, della legge 3 ottobre 1987, n. 398 e successive modificazioni ed integrazioni).

Tale ammontare è attualmente pari a lire 150.000, ridotte a lire 100.000 in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, della legge 22 marzo 1995, n. 85, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

Tenuto conto che le vigenti misure delle diarie di missione all'estero di cui al D.M. 24 maggio 1990 sono stabilite, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286, al netto delle ritenute erariali, la quota soggetta ad imposizione contributiva e fiscale deve essere lordizzata. A tal fine sono state predisposte le allegate tabelle A e B recanti nuovi coefficienti di lordizzazione da applicare, con decorrenza 1° gennaio 1996, rispettivamente al personale dipendente dall'Amministrazione che eroga il trattamento di missione ed a quello estraneo alla stessa. La tabella A tiene conto delle ritenute per l'assistenza sanitaria ed ai fini

pensionistici; la tabella B tiene conto della sola ritenuta per l'assistenza sanitaria. Si rammenta che dal 1° gennaio 1996 non opera più la ritenuta ex Gescal.

Si precisa che nel liquidare il trattamento di missione spettante al personale dell'Amministrazione, utilizzando l'allegata tabella A, sulla quota lordizzata deve essere calcolato anche il contributo del 24,20 per cento posto a carico del datore di lavoro, mentre la ritenuta a carico del dipendente va effettuata nelle misure indicate in calce alla tabella medesima in relazione ai relativi limiti di reddito. Le somme dovute a titolo di contribuzione ai fini pensionistici vanno versate all'I.N.P.D.A.P. secondo le generali istruzioni diramate con precedente circolare dello scrivente n. 3, prot. n. 100586 in data 15 gennaio 1996.

Nel caso di missioni effettuate da personale dipendente da altre amministrazioni, od estraneo all'amministrazione statale, la liquidazione del trattamento di missione va effettuata sulla base dei coefficienti indicati nella tabella B, non trovando applicazione la normativa in materia di contribuzione pensionistica.

Nulla è innovato per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione per l'assistenza sanitaria che continua a gravare sulla medesima quota soggetta ad imposizione fiscale e contributiva nelle misure e nei limiti vigenti.

Si precisa infine che non entrano a far parte della base imponibile sia ai fini pensionistici che assistenziali le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese, ivi compresa l'indennità supplementare sul costo del biglietto intero già esente da imposizione fiscale.

Per facilitare il lavoro degli uffici che liquidano le
indennità di missione all'estero si allega una tabella
esemplificativa di calcolo di diarie comprensive anche della
contribuzione ai fini pensionistici.

lucy

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Manzoni

TABELLA A

COEFFICIENTI DI LORDIZZAZIONE DELLE DIARIE DI MISSIONE ALL'ESTERO
composte a personale dell'Amministrazione, da includere nella base contributiva e pensionabile (art.2, comma 9, L. 8.8.1995, n.335)

DECORRENZA 1° GENNAIO 1996

Scaglioni di reddito (in milioni)	Aliquota IRPEF	Coefficiente di lordizzazione			
		(A) per redditi fino a 40 ml.	(B) per redditi da 40 a 60,687 ml.	(C) per redditi da 60,687 a 150 ml.	(D) per redditi oltre 150 ml.
oltre 7,2	10%	1,099203			
" 14,4	22%	1,247738			
" 30	27%	1,322183			
" 60	34%	1,442689	1,444106		
" 150	41%		1,589433	1,579143	1,709840
" 300	46%				1,852795
" 300	51%				

(A) Ritenute a carico del dipendente: 8,75% rit. pensione + 1% rit. ass. san.

(B) Ritenute a carico del dipendente: 8,75% rit. pensione + 0,80% rit. ass. san.

(C) Ritenute a carico del dipendente: 9,75% rit. pensione + 0,80% rit. ass. san.

(D) Ritenute a carico del dipendente: 9,75% rit. pensione

TABELLA B

COEFFICIENTI DI LORDIZZAZIONE DELLE DIARIE DI MISSIONE ALL'ESTERO
 composte ad esiranei all'Amministrazione, escluse dalla base contributiva e pensionabile

DECORRENZA 1° GENNAIO 1996

Scaglioni di reddito (in milioni)	Aliquota IRPEF	Coefficiente di lordizzazione		
		(A) per redditi fino a 40 ml.	(B) per redditi da 40 a 150 ml.	(C) per redditi oltre 150 ml.
oltre		1,109878		
"	10%	1,278445		
"	22%	1,364815		
"	27%	1,507386	1,508933	
"	34%		1,685545	
"	41%			1,851852
"	46%			2,040816
"	51%			

- (A) Ritenute a carico del dipendente: 1% rit. ass. san.
- (B) Ritenute a carico del dipendente: 0,80% rit. ass. san.
- (C) Nessuna ritenuta

Esempio di liquidazione di diarie di missione all'estero

A titolo esemplificativo si prospetta l'ipotesi di liquidazione di un incarico di missione a Parigi della durata di due giorni, di cui uno di viaggio ed uno di soggiorno con richiesta di rimborso per un pernottamento, conferito ad un dirigente dello Stato.

La qualifica di dirigente è compresa nel 4° gruppo di personale (tabella A allegata al D.M. 24 maggio 1990, pubblicato nella G.U. n. 147 del 26 giugno 1990) per il quale è prevista una diaria di dollari USA 160. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con retribuzione ipotetica di 50 milioni annui, è quella massima del 34 per cento. Le ritenute previdenziali ed assistenziali ammontano nel caso in esame al 9,55 per cento (8,75 per cento ai fini pensionistici e 0,80 per cento per l'assistenza sanitaria, trattandosi di reddito superiore ai 40 milioni annui di lire). La missione si considera posta a carico della stessa Amministrazione di appartenenza del funzionario inviato all'estero. Il coefficiente di lordizzazione da utilizzare è pertanto quello relativo all'aliquota del 34% indicato nella tabella A, colonna (B).

Si ipotizza il seguente rapporto di cambio:

1 dollaro USA = Lire italiane 1.600.

N. 1 diaria netta intera (\$ USA 160 x 1.600) = £. 256.000

N. 1 diaria netta ridotta (\$ USA 106,8 X 1600) = £. 170.667

totale diarie 426.667

Quota esente

£. 150.000 x 1 giorno

£. 100.000 x 1 giorno
Totale quota esente £. 250.000

Quota da lordizzare

426.667 - 250.000 = 176.667

£. 176.667 x 1,444106 (coeff. lord.) = £. 255.126 (base imponibile contributiva)

Ritenuta a fini pensionistici

£. 255.126 x 8,75% = £. 22.324

Ritenuta per l'assistenza sanitaria

£. 255.126 x 0,80% = £. 2.041

totale ritenute a fini pens. ed assist. £. 24.365

Base imponibile ai fini fiscali

£. 255.126 - £. 24.365 = £. 230.761

Ritenute erariali

£. 230.761 x 34% = £. 78.459

Totale rit. prev. ass. erar. (£. 24.365 + £. 78.459) £. 102.824

Quota lordizzata al netto delle ritenute

£. 255.126 - 102.824 £. 152.302

totale quota esente 250.000

Totale diarie £. 402.302

Calcolo dei contributi a carico dell'Amministrazione

Base imponibile contributiva £. 255.126

Contributo a fini pensionistici

£. 255.126 x 24,20% = £. 61.740

Contributo per l'assistenza sanitaria

£. 255.126 x 3,80% = £. 9.695